



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0473/27-RI.1.Tan

Roma, 22.12.2010

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A

OGGETTO: TRASFERIMENTO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA'
AMBIENTALE- INDENNITA' DI CUI ALLA L. 86/01.
QUESITO.

La normativa vigente in materia di trattamento economico di trasferimento stabilisce il dovere, incombente sull'amministrazione pubblica di erogare ai dipendenti alcuni emolumenti indennitari, che si giustificano sulla scorta della posizione funzionale di disagio nella quale i sottoposti spesso finiscono per ritrovarsi al solo fine di garantire il raggiungimento dell'interesse superindividuale.

Si tratta di varie indennità tra cui quelle c.d. di trasferimento (art. 1 L. 86/01), di prima sistemazione (art. 25 L. 836/73) ed aggiuntiva (art. 7 comma 5 DPR 170/07).

Detto trattamento economico di trasferimento spetta, come detto, al personale della P.S. trasferito d'autorità in modo permanente in altre sedi.

Una particolare forma di trasferimento di autorità è il c.d. "trasferimento per incompatibilità ambientale" che viene tradizionalmente ricondotto dalla giurisprudenza nell'ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo dunque una fattispecie autonoma ma inquadrandosi quale *species* del più ampio *genus* dei trasferimenti di autorità. La finalità del trasferimento di un dipendente per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'Ufficio restituendo allo stesso prestigio ed autorevolezza. Ne consegue che lo stesso non ha



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

carattere sanzionatorio, ne postula un comportamento contrario ai doveri d'Ufficio e non ha, dunque, natura disciplinare. Richiamati questi principi generali ed individuato il discrimine tra trasferimenti a domanda e trasferimenti d'autorità, e riportato nell'alveo dei trasferimenti di autorità quelli disposti per incompatibilità ambientale, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito la spettanza del beneficio economico in questione ogni qualvolta occorra sopperire ai disagi provocati da un mutamento non volontario della sede di servizio (cfr. ex multis Cons.St. 6224/06; 1192/08; 2265/09).

Questa Segreteria ritiene, pertanto, che a seguito di trasferimento "coattivo" legittimamente il dipendente debba conseguire il trattamento economico di trasferimento non essendo lo stesso trasferimento legato alla sfera volitiva del dipendente ne essendo tantomeno posto a tutela di un suo interesse e rispondendo, invece, lo stesso ad una esigenza propria dell'amministrazione.

Per quanto in narrativa esposto si chiede a codesto Ufficio un doveroso chiarimento in merito, rappresentandosi sin da ora che una eventuale interpretazione nel senso del diniego delle cennate indennità nella ipotesi di specie si appaleserebbe non consona a quella data dalla prevalente giurisprudenza e certamente non rispettosa della ratio sottesa alla normativa in oggetto che, si ricorda, consiste nel controbilanciare la realizzazione un interesse dell'amministrazione con la previsione di una indennità dovuta per il disagio provocato al dipendente.

In attesa di sollecito riscontro, distintamente si saluta.

Il Segretario Generale

Nicola Tanzi